

## **Sentenza: 28 novembre 2012, n. 265**

**Materia:** finanze, tributi

**Limiti violati** (dedotti dal ricorrente): art. 36 Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito nella L. cost. n. 2/1948 (Statuto speciale per la Regione siciliana); art. 2 DPR 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello Statuto delle Regione siciliana); principio di leale collaborazione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione siciliana

**Oggetto:** art. 28, comma 2, l. 12 novembre 2011, n. 183.

**Esito:** non fondatezza delle questioni.

**Estensore nota:** Enrico Righi

Sentenza, quella in esame, che si può considerare omologa della n. 143/2012.

In sintesi, la Regione siciliana impugna l'art. 28, comma 2, della l. 183/2011, in quanto tale normativa riserverebbe allo Stato il gettito derivante dall'ulteriore (rispetto a quello stabilito con l. 111/2011, di cui alla sentenza C.Cost. n. 143/2012) aumento del contributo unificato, esatto in Sicilia per le iscrizioni a ruolo delle cause, principalmente di impugnazione.

L'articolato violerebbe lo Statuto speciale della Sicilia, che riserva alla Regione le quote di tributi erariali riscossi sull'isola, ad eccezione dei tributi di nuova istituzione, quando questi ultimi siano destinati da specifica clausola a coprire "particolari necessità contingenti o continuative dello Stato".

A giudizio della difesa regionale mancherebbe il requisito della novità del tributo, richiesto dalle norme di attuazione dello statuto speciale affinché sia possibile derogare al principio di devoluzione alle casse regionali.

Consegue, secondo la Regione, che il maggior gettito del contributo unificato deve essere attribuito alla amministrazione regionale.

Inoltre, la Regione siciliana si duole del fatto che essa amministrazione non verrebbe coinvolta nel procedimento di ripartizione di quello che vorrebbe qualificarsi come nuovo tributo (in quanto in parte già di sua spettanza, per la quota corrispondente alla soppressa imposta di bollo giudiziario). In presenza di una clausola statutaria come quella descritta, anche a voler ammettere la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della deroga al principio devolutivo, risulterebbe lesivo del principio di leale collaborazione l'escludere completamente la Regione dalla possibilità quanto meno di fare constare le proprie posizioni.

L'Avvocatura dello Stato fa notare come la corretta interpretazione delle norme di attuazione statutaria determini che debba qualificarsi come "nuovo" tributo ogni imposizione diversa dalle preesistenti, anche quando si sostanzi in una semplice maggiore aliquota fondata sui medesimi presupposti.

La Corte, rilevata come esatta la deduzione dell'avvocatura erariale circa la qualificazione come nuovo tributo di ogni imposizione fiscale che si sostanzi in aumenti delle aliquote delle imposte già

esistenti, fa notare come con la norma in questione si riservi allo Stato niente più che il “maggior gettito” derivante dal nuovo aumento del contributo unificato.

Rileva ancora la Corte che debbono ritenersi sussistenti quelle esigenze definite come particolari finalità contingenti o continuative di cui all’art. 2, DPR n.1074/1965, venendo le nuove entrate destinate al funzionamento degli uffici giudiziari.

Riguardo la pretesa violazione del principio di leale collaborazione con riferimento al maggior gettito derivante dall’esazione del nuovo contributo unificato per le impugnazioni, è utile per la Corte richiamare la giurisprudenza per la quale una previa escussione delle posizioni dell’ente regione, onde dare a detto ente la possibilità di interloquire con lo Stato, è richiesta a pena di illegittimità costituzionale solo nel caso di imposizioni fiscali che richiedano calcoli ed elaborazioni molto complessi. Non è il caso del nuovo contributo unificato, di agevole definizione, in pratica fondata su una semplice operazione aritmetica (aumento della metà per l’appello ed il raddoppio per il ricorso in Cassazione).

Ancora una volta, la Corte rileva come, nel caso in cui l’amministrazione statale errasse nell’eseguire il riparto, la Regione avrebbe aperta la strada del conflitto di attribuzione. In questo senso, anche la seconda questione di legittimità non risulta fondata.